

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

n. 41

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 27 settembre al 3 ottobre 1988)

INDICE

| | | | |
|--|----------|---|----------|
| LOPS: sui termini dell'accordo sottoscritto con il Venezuela in tema di sicurezza sociale (4-01752) (risp. AGNELLI, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>) | Pag.1051 | le della Puglia concernente la nomina dei rappresentanti della regione nella commissione di controllo sugli atti della stessa (4-00716) (risp. MACCANICO, <i>ministro senza portafoglio per gli affari regionali e i problemi istituzionali</i>) | Pag.1053 |
| POLLICE: per un intervento presso la direzione provinciale delle poste di Padova volto a verificare la legittimità del trasferimento disposto nei confronti dell'operaia specializzata Alessandrina Veneroso (4-00700) (risp. MAMMI, <i>ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>) | 1052 | SPETIČ: sulla legittimità del rigetto, da parte dell'amministrazione regionale del Friuli-Venezia Giulia, delle domande di contributi formulate in lingua slovena (4-01030) (risp. MACCANICO, <i>ministro senza portafoglio per gli affari regionali e i problemi istituzionali</i>) | 1054 |
| SPECCHIA: sui provvedimenti da assumere in relazione alla delibera del consiglio regiona- | | | |

LOPS. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Considerato:

che la scorsa settimana il Presidente della Repubblica democratica del Venezuela ha visitato l'Italia e ha avuto incontri con il nostro Presidente della Repubblica e con l'autorità di Governo, nonché con i Presidenti dei due rami del Parlamento;

che precedentemente, sabato 4 giugno 1988, si era incontrato nel comune di Corato (Bari) con i lavoratori italiani che sono stati emigrati nel Venezuela e con la municipalità, in quanto detto centro, situato a nord di Bari, da solo conta oltre seimila lavoratori che hanno lavorato nel Venezuela o che vi lavorano ancora;

che nell'incontro con i lavoratori emigrati del circolo italo-venezuelano, di cui molti, anch'essi rientrati dal Venezuela, sono provenienti dai paesi limitrofi è stato ricordato un problema molto a cuore ai lavoratori e cioè quello della sicurezza sociale;

che dalla stampa è stato scritto che nel corso dell'incontro avvenuto tra il Presidente della Repubblica del Venezuela e le nostre autorità di Governo è stato firmato un accordo sulla sicurezza sociale,

l'interrogante chiede di conoscere:

se l'accordo sia il frutto delle trattative e del lavoro svolto dalla commissione mista italo-venezuelana a suo tempo nominata;

se la notizia risponda al vero e quali siano i termini degli accordi, ossia se siano avvenuti sulla base della convenzione che in tema di sicurezza sociale è vigente tra l'Italia e i paesi della Comunità europea.

(4-01752)

(14 giugno 1988)

RISPOSTA. – Nel corso della visita effettuata in Italia nel mese di giugno dal Presidente della Repubblica del Venezuela, Jaime Lusinchi, è stata firmata anche una convenzione in materia di sicurezza sociale. Con questo accordo, frutto di una lunga, intensa e non sempre agevole azione diplomatica italiana, la numerosa comunità italiana residente in Venezuela potrà godere dei benefici previsti.

La convenzione italo-venezuelana in materia di sicurezza sociale recepisce alcuni principi essenziali a cui si ispirano gli analoghi accordi vigenti in ambito comunitario o firmati dall'Italia con altri paesi. La convenzione si articola in particolare sulla parità di trattamento dei cittadini dei due paesi rispetto alle leggi nazionali, l'assoggettamento dei lavoratori alla legislazione del paese di impiego, salvo le eccezioni per talune categorie di lavoratori, la somma dei periodi di assicurazione sociale per l'acquisizione del diritto alle prestazioni, la trasferibilità all'estero delle prestazioni previdenziali acquisite o da acquisire, l'erogazione delle rendite per infortunio sul lavoro e per malattia professionale. La convenzione prevede inoltre un meccanismo attraverso il quale sono garantiti i diritti acquisiti o in corso di liquidazione, nel caso in cui la convenzione stessa cessi di esplicare i suoi effetti.

La corretta applicazione della convenzione sarà verificata da una commissione mista la quale sarà istituita anche al fine di individuare eventuali possibili modifiche e miglioramenti all'accordo concluso.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

AGNELLI

(29 settembre 1988)

POLLICE. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* - Premesso:

che l'operaia specializzata Veneroso Alessandrina è stata applicata, presso la sede della direzione provinciale delle poste di Padova, all'ufficio di segreteria del personale del telegrafo sin dal 1974;

che nessun rilievo è stato mai formalizzato a carico della medesima in relazione alle attività e alle mansioni svolte negli oltre dieci anni di permanenza;

che improvvisamente il dirigente di quell'ufficio, signor Guadagnin Antonio, incaricato di tale funzione dal 1984, dopo svariate e velate annunciiazioni verbali, in data 11 giugno 1987, l'allontana dal posto dichiarando per iscritto semplicemente che aveva per ciò riferito con relazione al direttore provinciale, sostituendola con altra unità prelevata dalla sala apparati e senza alcuna esperienza specifica;

che nessuna iniziativa posta in essere dalla medesima in ordine gerarchico ha prodotto effetto alcuno, nemmeno di chiarimento;

che successivamente, a tutela della stessa, il coordinamento di base, struttura sindacale «riconosciuta», ha inviato una diffida stragiudiziale al predetto signor Guadagnin per i reati di cui all'articolo 323 del codice penale;

che, dopo ciò e per ciò, è intervenuta la ispezione provinciale per interrogazioni a personale dipendente dello stesso ufficio e a sindacalisti, tendenti a costruire a posteriori la vicenda dell'interessata nei suoi personali rapporti con colleghi, collaboratori e dirigenti;

che alla protesta per le forme e per la sostanza espressa telegraficamente dal coordinamento di base la direzione provinciale ha risposto convocando uno dei responsabili del coordinamento stesso presso l'ispettore inquirente,

l'interrogante chiede di sapere:

se la «discrezionalità» assoluta di cui ha fatto uso il signor Guadagnin non debba essere, invece, collocata all'interno di precise regole di funzionalità del servizio (mai nè dichiarata nè provata) e di rispetto degli interessi legittimi sia professionali che morali della persona;

se l'intervento della direzione provinciale, dopo la promessa azione penale a carico del signor Guadagnin, con le modalità in cui è stato esercitato, non sia oggettivamente lezione pesantemente intimidatoria verso chi ha osato l'iniziativa e quindi messaggio generale, tenendo debitamente in conto che il predetto Guadagnin è stato per lungo tempo segretario responsabile del SILP-CISL e che tuttora è membro di organismi direttivi anche nazionali di quell'organizzazione sindacale;

se i comportamenti di quella dirigenza nei rapporti con manifestazioni

sindacali non calpestino i più elementari doveri previsti dalle norme scritte e non delle relazioni tra le parti.

(4-00700)

(30 novembre 1987)

RISPOSTA. - Al riguardo appare opportuno premettere che l'amministrazione, nell'ambito del medesimo ufficio, può discrezionalmente applicare i propri dipendenti a servizi in cui ritiene più produttiva la loro opera semprechè il nuovo carico di lavoro rientri nella categoria e nel profilo professionale di appartenenza degli interessati.

Il direttore dell'ufficio telgrafico di Padova, Guadagnin Antonio, si è avvalso di tale facoltà nell'affidare all'operatore specializzato di esercizio Veneroso Alessandrina l'incarico di capo settore del centro elettronico messaggi in sala apparati, sollevandola, nel contempo, dai compiti precedentemente svolti presso la segreteria dell'ufficio telegrafico principale.

Entrambe le mansioni rientrano, infatti, nel profilo professionale ascrivibile alla sesta categoria, sicchè la predetta dipendente di quinta categoria ha continuato a svolgere senza soluzione di continuità le mansioni superiori previste dall'articolo 42 della legge 22 dicembre 1981, n. 797.

Il direttore del telegrafo ha motivato tale scelta con lo scarso impegno professionale e le frequenti assenze della Veneroso, che hanno consigliato la sostituzione con altra unità più assidua e capace di tenere migliori rapporti con l'utenza.

Il provvedimento assunto non può, quindi, essere considerato azione intimidatoria nei confronti di chicchessia nè può ravvisarsi in esso un comportamento antisindacale: esso è semplicemente scaturito da una obiettiva valutazione del Guadagnin finalizzata ad ottenere un migliore funzionamento del servizio.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

MAMMI

(24 settembre 1988)

SPECCHIA. - *Al Ministro senza portafoglio per gli affari regionali.* - Per conoscere quali provvedimenti intende assumere riguardo alla delibera del consiglio regionale della Puglia concernente la nomina dei rappresentanti della regione nella commissione di controllo sugli atti della stessa, atteso che a tutt'oggi non sono pervenute risposte ai quesiti posti dal Governo circa eventuali rapporti tra la stessa regione ed i soggetti indicati.

(4-00716)

(30 novembre 1987)

RISPOSTA. - Con nota n. 1/09786 Gabinetto del 17 dicembre 1987 il presidente della regione Puglia ha comunicato a questo ufficio che, a seguito di specifiche verifiche presso gli uffici del consiglio e della giunta regionale non era stata riscontrata la sussistenza di alcuna consulenza o collaborazione professionale con gli esperti professor Aldo Loiodice, avvocato Giovanni Di Cagno, avvocato Oronzo Martano, avvocato Fulvio Mastroviti, signor Pasquale Panico, inclusi nelle terne designate dal consiglio regionale al fine

della ricostituzione della commissione di controllo sull'amministrazione di quella regione.

Con specifico riferimento alla condizione dell'avvocato Fulvio Mastroviti, si è precisato che con provvedimento di giunta regionale n. 2978 del 28 aprile 1986 era stato affidato a quest'ultimo l'incarico per la redazione di un testo normativo sulla analisi delle funzioni regionali di Protezione civile ma che tale attività di studio non era stata ancora avviata e che peraltro, in data 11 dicembre 1987, l'avvocato Mastroviti aveva fatto pervenire, alla presidenza della regione, specifica nota di dimissioni dall'incarico.

Pertanto, con decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1988, registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 1988, è stata ricostituita la commissione di controllo sulla amministrazione della regione Puglia.

Di essa fanno parte, in rappresentanza della regione Puglia, il professor Aldo Loiodice e l'avvocato Fulvio Mastroviti come membri effettivi e l'avvocato Giovanni Di Cagno come membro supplente.

*Il Ministro senza portafoglio per gli affari regionali
e i problemi istituzionali*

MACCANICO

(24 settembre 1988)

SPETIČ. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e dell'interno.* – Per sapere:

se siano a conoscenza del fatto che l'amministrazione regionale del Friuli-Venezia Giulia da qualche tempo respinge domande in merito a contributi qualora formulate in lingua slovena e che tale atteggiamento viene condiviso anche dall'amministrazione provinciale di Trieste, pur avendo tali amministrazioni per molti anni accolto tali domande, presentate da associazioni culturali della minoranza slovena, rispettando così il diritto garantito dallo statuto speciale allegato al *memorandum* di Londra del 1954, confermato dagli Accordi di Osimo, ratificati nel 1976 e quindi recepiti nella legislazione italiana;

se non si ritenga tale decisione, dovuta, a quanto pare, ad una delibera della Corte dei conti o della sua delegazione regionale, in palese contrasto con gli impegni internazionali sottoscritti e sanciti dalla legge, nonchè con i ripetuti richiami ai diritti civili delle minoranze, quella slovena nella fattispecie, pronunciati dalle varie autorità dello Stato;

se non si reputi deleteria una politica di liquidazione dei pochi diritti acquisiti dalla minoranza slovena in Italia in virtù di accordi internazionali ben prima che per il rispetto della Carta costituzionale;

se il Governo intenda ristabilire senza alcun indugio il rispetto del diritto fondamentale dei cittadini sloveni e delle loro associazioni di comunicare nella madrelingua con le autorità locali e regionali, nonchè con le amministrazioni periferiche dello Stato, come da prassi pluriennale, annullando con ciò anche tutti gli atti di discriminazione e sopraffazione verificatisi negli ultimi tempi.

(4-01030)

(2 febbraio 1988)

RISPOSTA. - La minoranza slovena in Italia rivendica da sempre il diritto a poter corrispondere con l'amministrazione regionale del Friuli-Venezia Giulia e con l'amministrazione provinciale di Trieste in lingua slovena.

A sostegno di tali richieste viene invocato il *memorandum* d'intesa tra i Governi d'Italia, del Regno Unito, degli Stati Uniti e della Jugoslavia concernente il territorio libero di Trieste (siglato a Londra il 3 ottobre 1954) che, all'articolo 5, conteneva ampie garanzie in tema di uso della lingua materna per le minoranze etniche italiana e slovena, ed il trattato di Osimo del 10 novembre 1975, ratificato con legge 14 marzo 1977, n. 73, che prevede, all'articolo 8, che l'Italia e la Jugoslavia manterranno in vigore, per la tutela delle rispettive minoranze, le misure interne già adottate in applicazione dello statuto speciale allegato al *memorandum* del 1954 ed assicureranno, nell'ambito del loro diritto interno, il mantenimento del livello di protezione dei due gruppi etnici previsto dalle norme di tale statuto speciale.

Ciò premesso va specificato che il *memorandum* di Londra non ha mai ricevuto, per quanto concerne il recepimento dei suoi contenuti nell'ordinamento giuridico italiano, legittimazione o riconoscimento legislativo, in quanto la parziale attuazione di tale *memorandum* è avvenuta prevalentemente, se non esclusivamente, a mezzo di provvedimenti amministrativi (ordini del Governo militare alleato mai abrogati).

Riguardo al trattato di Osimo, per effetto del cui articolo 7 il *memorandum* d'intesa del 1954 ha cessato di avere validità, si fa presente che il su richiamato articolo 8 non è direttamente fonte di obblighi nei confronti dei membri delle minoranze, in quanto impegna lo Stato solo a livello internazionale e, comunque, l'obbligo di conservare il livello di protezione esistente riguarda le misure già adottate in ossequio al *memorandum* e non quelle mai attuate, come, nella fattispecie che ci occupa, l'uso dello sloveno negli atti amministrativi.

Riferito alla situazione in atto al momento della sua entrata in vigore, il citato articolo 8 sicuramente non consente l'uso della lingua slovena da parte delle pubbliche amministrazioni nell'espletamento delle loro funzioni o da parte dei privati nella presentazione di domande previste dall'ordinamento.

Infatti, alla data del 14 marzo 1977, nessuna altra disposizione di legge consentiva l'uso di lingua diversa da quella italiana da parte dei pubblici uffici o da parte dei privati nei rapporti con questi ultimi.

Del resto, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 28 dell'11 febbraio 1982, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sull'esclusivo uso della lingua italiana, evidenziando che «manca a tutt'oggi una normativa che, sia pure limitatamente all'uso della lingua slovena, dia specifica attuazione al contenuto dell'articolo 8 del trattato di Osimo», il quale, peraltro, «non richiede affatto che alla minoranza slovena della provincia di Trieste debba necessariamente applicarsi una normativa simile a quella adottata per il Trentino Alto Adige o per la Valle d'Aosta, restando rimesso al legislatore italiano, nella propria discrezionalità, di scegliere i modi e le forme della tutela da garantire alla minoranza linguistica slovena».

Vero è che nella motivazione della stessa si afferma pure che, per effetto di alcune norme positive già esistenti, un certo «riconoscimento» della minoranza slovena da parte dell'ordinamento può dirsi effettiva, con la conseguenza che deve ritenersi già operante una tutela «minima» delle

minoranze, ma essa non può certo consistere nel cosiddetto bilinguismo alla cui attuazione può provvedere solo il legislatore statale con apposite norme.

Si sottolinea infine che l'amministrazione provinciale, dal canto suo, nel far presente di non aver respinto in alcuna circostanza domande di contributo formulate in lingua slovena, ha precisato che in assenza di un traduttore ufficiale si avvale per il momento di propri dipendenti per la traduzione di atti e documenti redatti in lingua slovena.

*Il Ministro senza portafoglio per gli affari regionali
e i problemi istituzionali*

MACCANICO

(24 settembre 1988)
